



CORTE DI ASSISE DI CATANIA

Oggetto: Relazione annuale sull'andamento della giustizia nel distretto per l'anno 2012 (periodo 1/7/2012-30/6/2013).

Prot. n. 10123/U/1.1.3.

Catania 16 novembre 2013

Al Signor Presidente della Corte di Appello -Sede

In riscontro alla nota in oggetto rappresento che nel periodo in esame la Corte di Assise di Catania, operante dal febbraio 2010 con un'unica sezione, ha avuto in carico i procedimenti penali di seguito elencati:

- 35/99 + 18/00 R.G. Ass. c/Patanè Filippo;
- N. 56/99 R.G. Ass. c/Grazioso Salvatore;
- N. 9/10 R.G. Ass. c/Privitera Michele;
- N. 1/11 R.G. Ass. c/Mazzei Santo;
- N. 9/11 R.G. Ass. c/La Rocca Gesualdo + 3
- N. 12/11 R.g.Ass. c/Fiumidoro Rosario;
- N. 10/11 R.G.Ass. c/Failla Mario + 3;
- N. 13/11 R.G. Ass. c/Aiello Vincenzo Maria + 1;
- N. 14/11 R.G. Ass. c/Scafidi Vincenzino + 1;
- N. 15/11 R.G. Ass. c/Kaleva Kourteva;
- N. 2/12 R.G.Ass. c/Voiena Ion;
- N. 3/12 R.G. Ass. c/Fallica Salvatore + 1;
- N. 4/12 R.G. Ass. c/Parisi Nicola + 1;
- N. 5/12 R.G.Ass. c/Fiamingo Antonino;
- N. 6/12 R.G. Ass. c/Trovato Salvatore + 1;
- N. 7/12 R.G. Ass. c/Tudor Tanase Viorel;
- N. 8/12 R.g. Ass. c/Scollo Giuseppe;
- N. 9/12 R.G. Ass. c/Cavallaro Natale + 5;
- N. 1/13 R.G. Ass. c/Di Grazia Salvatore;
- N. 2/13 R.G. Ass. c/Grasso + 3;

- N. 3/13 R.G. Ass. c/Pitrolo Antonino;
- N. 4/13 R.G. Ass c/Emmanuello Alessandro;
- N. 5/13 R.G. Ass. c/Telegescu Petrica;
- N. 6/13 R.G.ass. c/Pantorno Roberto;
- N. 7/13 R.G.ass. c/Magrì Orazio;
- N. 8/13 R.G.Ass. c/Di Grazia Francesco;

Nello stesso periodo sono state emesse o depositate le seguenti sentenze:

- Sent. N. 5/12 del 22.05.2012 (depositata il 30.08.2012) Proc. N. 5/11 R.G. Ass. c/D'Aquino Gaetano + 1;
- Sent. N. 6/12 del 05.05.2012 (depositata il 03.09.2012) Proc. N. 8/11 R.G. Ass. c/Viglianisi Michele;
- Sent. N. 7/12 del 26.07.2012 (depositata il 28.09.2012) Proc. N. 1/11 R.G. Ass. c/Mazzei Santo;
- Sent. N. 8/12 del 19.10.2012 (depositata il 17.01.2013) Proc. N. 9/11 R.G. Ass. c/La Rocca Gesualdo + 3;
- Sent. N. 9/12 del 23.11.2012 (depositata il 21.02.2013) Proc. N. 4/12 R.G. Ass. c/Parisi Nicola + 1;
- Sent. N. 1/13 del 26.02.2013 (depositata il 03.07.2013) Proc. N. 14/11 R.G. Ass. c/Scafidi Vincenzino + 1;
- Sent. N. 2/13 del 17.05.2013 (depositata il 31.05.2013) Proc. N. 5/13 R.G. Ass. c/Telegescu Petrica;
- Sent. N. 3/13 del 21.05.2013 (depositata il 21.05.2013) Proc. N. 4/13 R.G. Ass c/Emmanuello Alessandro;

Con riferimento alle sentenze che, per importanza delle questioni trattate o per gravità dei fatti o per numero di imputati presentino particolare interesse, appare opportuno segnalare alla S.V. quanto di seguito.

1) Sent. N. 5/12 del 22.05.2012 Proc. N. 5/11 R.G. Ass. c/D'Aquino Gaetano e Musumeci Gaetano.

I due imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere (in concorso tra loro e con Privitera Orazio, Aurichella Antonio, Lo Giudice Sebastiano e Crisafulli Francesco, nei cui confronti si procede separatamente) dell'omicidio di Lo Faro Nicola, ritenuto il responsabile pro tempore del clan mafioso dei *corsoti catanesi* (all'epoca frangia del clan Cappello) e cognato del reggente e capo storico del clan dei *corsoti catanesi*, Garozzo Giuseppe, detto "Pippu u maritatu"; omicidio avvenuto in Catania il 4 maggio 2009.

Trattasi di delitto ideato e consumato in contesto di criminalità organizzata (clan Cappello- gruppo carateddu), che si caratterizza in quanto vittima è un elemento di vertice di una delle consorterie mafiose storicamente radicate a Catania.

Lo Faro Nicola la mattina del 4 maggio 2009 veniva ucciso a seguito di un agguato a colpi di arma da fuoco, mentre si trovava seduto al posto di guida della propria autovettura Mercedes, posteggiata nelle via Cardì di Catania.

Le accurate indagini svolte dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Catania, dirette dalla locale Procura Distrettuale della Repubblica --consistite, tra l'altro, nell'acquisizione delle dichiarazioni rese da Lo Faro Veronica (sorella della vittima e testimone oculare del fatto delittuoso), nell'esame delle immagini estratte da videocamere presenti nella zona, nell'effettuazione di esami stub al fine di individuare residui di polvere da sparo, in attività di intercettazione, acquisizione di tabulati telefonici ed analisi tecniche finalizzate alla localizzazione sul territorio degli apparecchi cellulari, nonché nel coordinamento dei risultati investigativi con i dati ricavabili da altre indagini in quel periodo in corso (procedimento c.d. Revenge)-- avevano consentito di accertare che l'uccisione del Lo Faro era stata conseguenza di altro omicidio avvenuto circa un mese prima ed attribuito al predetto Lo Faro, quello di Vinciguerra Giuseppe, già affiliato al clan Cappello e nell'ultimo periodo transitato nelle fila del clan Santapaola per contrasti con il gruppo dei carateddi, nonché di individuare quasi tutti i responsabili dell'omicidio, nei cui confronti venivano quindi emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere.

La susseguente collaborazione con la giustizia di D'Aquino Gaetano e Musumeci Gaetano, partecipò alla fase esecutiva, corroborava le risultanze delle indagini e consentiva di individuare un ulteriore responsabile.

2) Sent. N. 6/12 del 05.05.2012 (dep. 3/9/2012) Proc. N. 8/11 R.G. Ass. c/Viglianisi Michele.

Trattasi di procedimento che ha visto il Viglianisi imputato e condannato per l'omicidio della moglie Sajeve Giuseppa, che si rifiutava di ripristinare il loro rapporto sentimentale, posto in essere con atroci modalità, essendo la donna deceduta a seguito delle ustioni riportate sull'85% della superficie corporea, determinate dall'utilizzo da parte dell'imputato di liquido altamente infiammabile, nella specie benzina.

3) Sent. N. 7/12 del 26.07.2012 Proc. N. 1/11 R.G. Ass. c/Mazzei Santo.

Trattasi di processo celebrato nei confronti di Santo Mazzei, capo storico del clan dei Carcagnusi, per un fatto risalente nel tempo, essendo stato l'imputato tratto a giudizio quale mandante, in uno a Cappello Salvatore, dell'assassinio perpetrato tra l'ottobre ed il novembre 1989 ai danni del nipote Sebastiano, detto Nuccio (figlio del fratello Francesco, a sua volta ucciso nel 1987).

La causale dell'omicidio è riconducibile alla circostanza che Sebastiano Mazzeo (la differenza nel cognome Mazzeo/Mazzei è dovuta ad un errore anagrafico), già attivo, malgrado la giovane età, nel contesto della criminalità organizzata etnea, tanto da ricevere l'appellativo di Baby killer, dopo un periodo di detenzione decise di collaborare con la giustizia, rilasciando delle dichiarazioni accusatorie concernenti la responsabilità di Cappello Salvatore, esponente di vertice del clan Pillera/Cappello, nell'uccisione del proprio padre, Francesco, assassinato in risposta all'omicidio del padre di Pillera Salvatore (capo dell'omonimo clan), che sarebbe a sua volta stato effettuato dallo zio del Nuccio, l'imputato Santo Mazzei.

Sebastiano Mazzeo, dopo l'avvio della collaborazione, decise improvvisamente di sottrarsi al controllo dell'Alto Commissariato -all'epoca organo demandato alla gestione dei collaboranti- e di darsi alla latitanza, rientrando nel territorio catanese, da dove scomparirà tra l'ottobre ed il novembre 1989.

Il corpo della vittima non è mai stato rinvenuto ma, avuto riguardo alle plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Scalia, Centorrino, Pantellaro), non residua dubbio in ordine alla avvenuta commissione dell'omicidio, per il quale, peraltro, in separati procedimenti sono stati condannati, con sentenza divenuta definitiva, diversi soggetti, tra cui Cappello Salvatore ed Agatino Messina.

Per il medesimo fatto sono state processate anche la madre della vittima, Gaetana Conti, e la sorella germana, Concetta Mazzeo (alle quali si è contestato il ruolo di coordinatrici, istigatrici e dispensatrici di supporto logistico agli esecutori materiali); le predette, condannate in primo grado, sono state assolte - con sentenza divenuta definitiva- in appello.

Anche nei confronti di Mazzei Santo la Corte di Assise, con la citata sentenza del 26 luglio 2012, è pervenuta, all'esito di una complessa attività istruttoria, nel quale sono state acquisite e riesaminate anche tutte le risultanze dei separati giudizi, a decisione di assoluzione ai sensi del comma secondo del'art. 530 del codice di rito.

4) Sent. N. 8/12 del 19.10.2012 Proc. N. 9/11 R.G. Ass. c/La Rocca Gesualdo + 3.

La Rocca Gesualdo, Siciliano Salvatore, Ferracane Fortunato e Pitrolo Antonino sono stati tratti a giudizio (e condannati) per rispondere, in concorso con Montalto Sebastiano (separatamente giudicato) ed Emanuello Daniele (deceduto), dell'omicidio di Mililli Giuseppe, consumato allo scopo di far acquisire all'organizzazione di tipo mafioso "cosa nostra" gelese il predominio sulle altre organizzazioni criminali operanti nel territorio della provincia nissena, nonché della distruzione del cadavere, reati avvenuti in Niscemi il 10 febbraio 1998.

Trattasi di omicidio consumato nel contesto di "cosa nostra" gelese a seguito di una spaccatura verificatasi al suo interno; gli imputati e la vittima erano inseriti in fazioni diverse riconducibili tutte alla detta consorteria mafiosa, anche se fra loro autonome e con diverso ambito di operatività territoriale (in particolare Emanuello e La Rocca rispettivamente in Gela e Niscemi, il Mililli in Aidone).

Va segnalato che il processo ha evidenziato il fondamentale apporto alle indagini nei delitti di criminalità mafiosa fornito dai soggetti che, dopo aver operato all'interno degli aggregati mafiosi, decidono di collaborare con la giustizia e come le loro dichiarazioni –che vanno sottoposte al pregnante vaglio di attendibilità previsto dall'art. 192 comma 3 del codice di rito, interpretato alla stregua dei rigorosi principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e merito- possano fornire un decisivo contributo all'accertamento della verità, anche a distanza di anni dai fatti stessi.

Invero, nel caso in esame, nonostante le ampie indagini svolte, per oltre un decennio non si riuscì ad appurare quali fossero le cause della scomparsa nel Mililli e le connesse responsabilità, che si sono potute accertate solo a seguito della collaborazione con la giustizia, nel 2009, degli odierni imputati Ferracane Fortunato e Pitrolo Antonino

5) Sent. N. 9/12 del 23.11.2012 (depositata il 21.02.2013) Proc. N. 4/12 R.G. Ass. c/ Parisi Nicola Christian e Musumeci Michele.

Parisi Nicola Christian e Musumeci Michele sono stati tratti a giudizio in data 15 marzo 2012 per rispondere dell'omicidio di Paratore Luigi Daniele, soggetto attivo nel settore del traffico illecito di droga e transitato dal clan cappello al clan dei cursoti milanesi, al cui interno verrà deciso ed eseguito l'omicidio, avvenuto il 18 aprile 2009 nel quartiere catanese "San Berillo nuovo".

Dopo il rinvio a giudizio, il 12 aprile 2012, l'imputato Musumeci Michele ha iniziato a collaborare con la giustizia, ammettendo di essere stato tra gli esecutori materiali dell'omicidio del Paratore, rendendo una compiuta ricostruzione dell'evento e fornendo elementi favorevoli alla posizione del coimputato Parisi, che, sottoposti ad approfondito vaglio dibattimentale, si sono rivelati veridici ed hanno condotto all'assoluzione del Parisi stesso.

Il processo, pertanto, ha ulteriormente evidenziato e ribadito come lo strumento della collaborazione con la giustizia sia fondamentale nelle indagini di criminalità mafiosa, e come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – rigorosamente vagliate, come si è già detto- possano fornire un decisivo contributo ad un compiuto accertamento della verità, che, come nel caso di specie, può rivelarsi anche a favore degli indagati/imputati qualora gli stessi, pur se attinti da elementi indiziari anche gravi, siano tuttavia estranei al fatto-reato.

6) Sent. N. 1/13 del 26.02.2013 Proc. N. 14/11 R.G. Ass. c/Scafidi Vincenzino e Lo Cicero Vincenzo;

Scafidi Vincenzino e Lo Cicero Vincenzo sono stati processati e condannati per l'omicidio di tale Arcoria Carmelo, soggetto allontanatosi da casa il 13 dicembre 2010 (come da denuncia di scomparsa presentata dai familiari presso il Commissariato di Adrano), il cui cadavere carbonizzato fu rinvenuto il successivo giorno 15 nella zona del Ponte Saraceno a valle dell'abitato di Adrano, all'interno di un'autovettura Mercedes completamente bruciata.

L'integrale carbonizzazione dei reperti ossei rinvenuti non consentì neppure l'estrazione del DNA -normalmente rinvenibile dall'esame del midollo contenuto nelle lacune del tessuto osseo spugnoso- non essendo stato possibile il recupero dalla struttura ossea di alcuna cellula non alterata dalla combustione.

Il delitto è riconducibile a contesti di delinquenza comune; in particolare il movente accertato è di natura economica, riferito ad un debito di circa 5.000 euro dello Scafidi nei confronti della vittima, *la cui origine trova causale in nebulosi rapporti facenti capo alla cooperativa gestita o co-gestita dalla vittima ed attraverso la quale venivano consumate truffe all'Inps "dei falsi braccianti"*.

Va segnalato il ruolo rilevante svolto, ai fini dell'accertamento dei fatti, dalle attività di intercettazione ambientale e telefonica disposte e dall'acquisizione di tabulati telefonici, utili anche alla localizzazione sul territorio degli apparecchi cellulari; in punto di diritto, l'ampia trattazione della problematica alibi falso-alibi costruito – alibi fallito e delle differenti conseguenze sul piano valutativo.

7) Sent. N. 3/13 del 21.05.2013 Proc. N. 4/13 R.G. Ass c/Emmanuello Alessandro.

Trattasi di processo concernente fatti omicidiari riconducibili alla famiglia gelese di “cosa nostra”.

Emmanuello Alessandro è stato tratto a giudizio per rispondere dell’omicidio di Campisi Alfredo, avvenuto in Acate (RG) il 6 novembre 1996, di due pregressi tentati omicidi in danno dello stesso Campisi, avvenuti in Niscemi in epoca precedente, e di connesso reato in materia di armi, reati tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991.

Con la sentenza sopra indicata La Corte di Assise ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ed ordinato la trasmissione degli atti alla competente Corte di Assise di Siracusa

Va segnalata, in particolare, la trattazione delle questioni giuridiche relative alla diretta trasmissione degli atti alla Corte di Assise competente, anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo, in ipotesi, come la presente, in cui vi sia stato un G.I.P. funzionalmente e territorialmente competente in ordine a tutti i reati in contestazione, alla stregua di interpretazione secondo cui alla declaratoria di incompetenza per territorio non consegue automaticamente la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari con la trasmissione degli atti al p.m. (e ciò in apparente deroga alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 70 del 15 marzo 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, primo comma, c.p.p. nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio).

La presente relazione viene trasmessa, come da richiesta, sia in formato cartaceo che in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica (con allegate le sentenze informatizzate).

Il Presidente della Corte di Assise
Dott. Rosario Cuteri